

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 930

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VICO, BELLANOVA BERRETTA, BORDO, BOSSA, BRAGA, MARCO CARRA, CODURELLI, CUOMO, FEDI, FIANO, GAGLIONE, GINEFRA, GRASSI, LARATTA, MURA, NARDUCCI, MARIO PEPE (PD), SAMPERI, SBROLLINI, VELO, ZUNINO**

Disposizioni per la promozione e la diffusione della  
cultura scientifica dell'area umanistica

*Presentata il 9 maggio 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento ha approvato nella XIII legislatura un progetto di legge d'iniziativa parlamentare (legge 10 gennaio 2000, n. 6, recante modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113), relativo alla promozione e alla diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche e naturali e come cultura delle tecniche.

La cultura, però, non comprende soltanto le articolazioni tecnico-scientifiche, nell'accezione appena chiarita, ma anche, e costitutivamente, tutte le altre articolazioni della cultura scientifico-umanistica, intesa come cultura delle scienze storiche, filosofiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche, economiche e politiche e delle tecniche a esse applicate. Si pensi come sarebbe notevolmente più ristretto l'am-

bito della cultura scientifica se dovesse essere ad esso sottratto tutto il vastissimo patrimonio storico-culturale dato dalle concretazioni delle scienze appena citate. Non si tratta, ovviamente, di riproporre ancora una volta la *querelle*, che pure ha segnato il dibattito culturale, tra la cultura delle scienze cosiddette « esatte » e la cultura delle scienze umanistiche, in quanto tale *querelle* per fortuna oggi è ampiamente superata dalla coscienza critica contemporanea. Si tratta, più proficuamente, di promuovere e di favorire la diffusione della cultura scientifica sia nell'accezione delle scienze matematiche e naturali che in quella relativa all'ampia segmentazione della cultura scientifico-umanistica. Ciò risponde a un'esigenza di compiuta articolazione anche delle scienze di ambito tecnologico e, a confermarlo,

basta considerare che il livello attuale della ricerca scientifica è dato dall'interazione tra i saperi positivi e particolari. Sembra inutile fornire esemplificazioni, tuttavia si segnalano gli ambiti della bioetica e dell'etica dell'ambiente a chiarimento di quanto detto.

Analogamente a quanto stabilisce la citata legge n. 113 del 1991, e successive modificazioni, la presente proposta di legge è volta a:

*a)* potenziare le istituzioni impegnate nella promozione e nella diffusione della cultura scientifico-umanistica e nella valorizzazione del patrimonio storico-culturale italiano, anche favorendo, all'occorrenza, l'istituzione di nuovi organismi e di strutture aventi le stesse finalità;

*b)* incentivare, anche con il coinvolgimento delle università e di altre istituzioni italiane e straniere, le iniziative per la formazione e per l'aggiornamento professionali del personale preposto alla gestione di biblioteche specializzate, di archivi e di musei;

*c)* promuovere l'informazione e la divulgazione scientifiche relative alle scienze umanistiche, anche incentivando l'organizzazione di esposizioni e di convegni, nonché

iniziative di editoria a stampa e multimediale;

*d)* promuovere la cultura scientifico-umanistica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'uso di strumenti multimediali, favorendo i contatti e la comunicazione con gli ambienti della ricerca, così da diffondere nelle nuove generazioni la consapevolezza dell'importanza della formazione umanistica per la vita e per la crescita civile e morale della società.

L'articolo 1 conferisce ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali il compito di adottare iniziative per il perseguimento delle finalità citate. Lo stesso articolo esplicita anche i criteri orientativi per l'assegnazione di finanziamenti a enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Comitato per la ricerca nelle discipline umanistiche e stabilisce le modalità della sua composizione, anche in sede di prima attuazione della legge.

L'articolo 3, infine, determina l'onere derivante dall'attuazione della legge e la relativa copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, nel rispetto della libertà della scienza e dell'insegnamento e con esclusione di ogni privilegio e discriminazione, di concerto tra loro, promuovono la ricerca nelle discipline umanistiche, definite ai sensi del presente comma, e la diffusione dei relativi risultati. Per discipline umanistiche si intendono le scienze storiche, filosofiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche, politiche ed economiche nonché le tecniche ad esse applicate. Al fine di cui al presente comma, i citati Ministri adottano iniziative volte a:

*a)* potenziare le istituzioni senza fini di lucro aventi come fine principale la ricerca nelle discipline umanistiche, anche favorendo il coordinamento fra le stesse;

*b)* favorire l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e in particolare delle reti telematiche, per lo sviluppo della ricerca e per la diffusione dei suoi risultati;

*c)* promuovere l'informazione e la divulgazione, nelle loro diverse forme, degli esiti della ricerca nelle discipline umanistiche;

*d)* favorire, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i rapporti fra le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni di cui alla lettera *a)*;

*e)* incentivare e promuovere l'attività delle accademie nazionali facenti parte dell'Unione accademica nazionale, anche favorendo la loro apertura a più ampi strati della popolazione.

2. Per l'attuazione del comma 1, i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali possono promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, con le università e con altri enti pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi e fasi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse.

3. Per l'attuazione del comma 1, i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali finanziano, altresì, in tutto o in parte, progetti di ricerca predisposti dalle istituzioni di cui al medesimo comma 1, lettera *a*). Per accedere al finanziamento, le istituzioni devono dimostrare:

*a*) la disponibilità di un rilevante patrimonio materiale e immateriale;

*b*) una capacità di programmazione pluriennale delle attività di ricerca, anche nel quadro di programmi e progetti di ricerca cogestiti a livello nazionale e internazionale.

4. I progetti di ricerca di cui al comma 3, al fine dell'ammissione al finanziamento ivi previsto, sono valutati in base ai seguenti criteri, da applicare nel seguente ordine di priorità:

*a*) relazione con attività di ricerca che hanno mostrato efficacia già svolte dalla stessa istituzione;

*b*) valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di proprietà o comunque nella disponibilità dell'istituzione proponente;

*c*) presenza di un piano di diffusione e di fruizione pubbliche dei risultati delle attività di ricerca;

*d*) adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo delle attività di ricerca e per la diffusione dei risultati;

*e*) durata;

f) numero delle istituzioni coinvolte e capacità di realizzare reti di ricerca;

g) dimensione internazionale del progetto di ricerca;

h) progettazione e realizzazione di azioni formative contestuali o successive alle attività di ricerca.

5. Le modalità di presentazione dei progetti di ricerca, di valutazione degli stessi e di assegnazione dei contributi sono determinate con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze.

6. Sull'attuazione della presente legge i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali presentano ogni tre anni, a decorrere dal 2008, una relazione al Parlamento. Nella relazione sono sinteticamente illustrati i singoli progetti di ricerca presentati, le motivazioni delle deliberazioni adottate dai medesimi Ministri in ordine al loro finanziamento nonché gli esiti prodotti dai progetti di ricerca finanziati.

## ART. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Comitato per la ricerca nelle discipline umanistiche, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto dai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, uno dei quali lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei risultati della stessa, nominati di concerto dai Ministri stessi, dei quali tre sono designati rispettivamente:

a) dal Consiglio universitario nazionale;

b) dal Consiglio nazionale delle ricerche;

c) dall'Accademia nazionale dei Lincei.

3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge. Gli esperti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

#### ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0011380\*